

CORTE D'APPELLO DI BARI

II SEZIONE CIVILE

Progetto prevedibilità delle decisioni

TEMATICA:

La sospensiva in grado d'appello a seguito della novella ex d.lgs. 10.10.2022, n. 149.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 283 c.p.c. ("Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello")

Art. 351 c.p.c. ("provvedimento sull'esecuzione provvisoria")

Art. 447-bis c.p.c. ("norme applicabili alle controversie in materia di locazione, di comodato e di affitto di azienda")

Art. 431 c.p.c. ("esecutorietà della sentenza")

Art. 373 c.p.c. ("sospensione dell'esecuzione")

QUESTIONI GIURIDICHE ED ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Le modifiche al rito civile introdotte dalla c.d. "Riforma Cartabia" (d.lgs. 10.10.2022, n. 149) hanno riguardato anche il secondo grado di giudizio.

La nuova formulazione degli artt. 283 e 351 c.p.c., disposizioni che regolano la sospensione in appello dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza resa in primo grado, oggetto del presente contributo, rientra tra gli elementi di maggiore novità ed interesse della riforma.

L'art. 35 d.lgs. 149/2002, nel dettare la disciplina transitoria, stabilisce che *"le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti"*.

Per "procedimenti" deve ritenersi che si faccia riferimento a ciascuna fase, ragion per cui le novelle si applicheranno agli appelli proposti dopo il 28 febbraio 2023¹.

¹ Si deve ritenere che, ai sensi dell'art. 39, ultimo comma, c.p.c., la pendenza della causa, in appello, sia data dalla data di notifica della citazione al convenuto - appellato, ovvero dal deposito del ricorso (cfr. Cass. n. 9712/2017).

LE NOVITÀ DELLA RIFORMA CARTABIA IN TEMA DI ESECUZIONE PROVVISORIA IN APPELLO

In attuazione della legge delega del 26 novembre 2021 n. 206 (v. art. 3, 22° co., lett. a, b e c, D.Lgs. 10.10.2022, n. 149) si è inteso confermare la *vue d'ensemble* dell'inibitoria in appello, quanto all'inidoneità della spiegata impugnazione a sospendere la provvisoria esecutorietà della sentenza di prime cure, modificandone tuttavia i presupposti per la concessione.

Ai «gravi e fondati motivi» di cui alla riforma del 2005, che subordinavano la concessione dell'inibitoria al ricorrere congiuntamente non solo di gravi e seri pregiudizi per la parte soccombente (*periculum in mora*), ma anche della necessità di una delibazione della correttezza della sentenza di primo grado (*fumus boni iuris*), il legislatore ha inteso sostituire la valutazione circa la manifesta fondatezza della spiegata impugnazione o, in alternativa, il pregiudizio grave e irreparabile, da valutarsi persino rispetto a condanne che abbiano ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti.

La novità principale sta, in ogni caso, nella previsione della possibilità di proporre o riproporre l'istanza di inibitoria anche nel corso del giudizio di appello, a condizione che si verificano mutamenti nelle circostanze, da indicarsi specificamente, a pena di inammissibilità, nel ricorso (sul punto si veda *infra*).

La formulazione della norma introdotta nel 2005 ha indotto negli anni a ritenere, non senza autorevoli discostamenti in dottrina e in giurisprudenza, che l'istanza si potesse formulare solo congiuntamente all'atto di gravame; con la riforma, dunque, si ammette una istanza di inibitoria autonoma e successiva rispetto all'atto di impugnazione principale o incidentale, purché ricorrano mutamenti nelle circostanze.

Il primo comma dell'art 283 c.p.c. è stato modificato nei seguenti termini:

“Il giudice d'appello, su istanza di parte proposta con l'impugnazione principale o con quella incidentale, sospende in tutto o in parte l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata, con o senza cauzione, se l'impugnazione appare manifestamente fondata o se dall'esecuzione della sentenza può derivare un pregiudizio grave e irreparabile, pur quando la condanna ha ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti”.

Nella sua precedente formulazione (derivante dalla modifica operata con l. 28.12.2005, n. 263, in vigore, come già visto, per tutti i procedimenti instaurati sino al 28.2.2023), la norma così disponeva:

“Il giudice dell'appello, su istanza di parte, proposta con l'impugnazione principale o con quella incidentale, quando sussistono gravi e fondati motivi, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti, sospende in tutto o in parte l'efficacia esecutiva poi l'esecuzione della sentenza impugnata, con o senza cauzione”.

Rispetto al testo ante riforma, nulla cambia in ordine alle inequivoche modalità di presentazione dell'istanza inibitoria: essa deve essere proposta con l'atto di appello (principale o incidentale), fatta salva la facoltà per l'appellante di depositare anche un separato ricorso, comunque collegato all'impugnazione, affinché il giudice venga chiamato a pronunciarsi sull'istanza prima dell'udienza di comparizione.

Parimenti, parrebbe permanere - a pena di declaratoria di inammissibilità - l'obbligo per la parte richiedente di coltivare utilmente l'istanza alla prima udienza di comparizione, poiché essa resta il momento processuale in cui - ad eccezione della già vista ipotesi di trattazione anticipata - il giudice deve pronunciarsi sull'istanza.

Residuano altri profili più squisitamente procedurali che saranno trattati in sede di illustrazione delle modifiche all'art. 351 c.p.c.

Sono divenuti oggetto di una significativa rivisitazione i presupposti in virtù dei quali il giudice di appello concede la sospensiva.

La precedente formulazione onerava la Corte di valutare la sussistenza dei "*gravi e fondati motivi, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti*". Il fine perseguito era, nelle ipotesi meritevoli di tutela, di attenuare gli effetti della provvisoria esecutività ex art. 282 c.p.c. e, pertanto, di riequilibrare i rapporti tra le parti.

Il vaglio del collegio consisteva nella verifica della fondatezza e della gravità dei motivi addotti dall'appellante: esso era perciò tenuto ad accertare la coesistenza del *fumus boni iuris* (formulando, all'esito di una delibazione sommaria, una valutazione di verosimile fondatezza dell'appello) e del *periculum in mora* (consistente nel dimostrato pregiudizio derivante alla parte dall'esecuzione provvisoria della sentenza).

Stando all'impostazione data dal legislatore del 2005, in mancanza di uno dei due elementi suddetti, la sospensiva non poteva essere concessa.

Tutt'altro che infrequenti si sono rivelate, poi, le ipotesi in cui la notevole consistenza di uno dei due elementi ha condotto parte della giurisprudenza, comunque, all'adozione del provvedimento di accoglimento dell'istanza inibitoria (si pensi all'ipotesi di un *fumus* evidente, costituito ad esempio dalla manifesta erroneità della sentenza impugnata, che portava a concedere la misura inibitoria anche in mancanza di un *periculum* dotato di un alto grado di fondatezza; si pensi, ancora, alla differente ipotesi di un *periculum* così grave, come ad esempio il rischio della probabile irreversibilità della esecuzione di un *facere*, da incidere positivamente sulla valutazione del *fumus*).

In buona sostanza, il *fumus* ed il *periculum* sono stati ritenuti come una sorta di "vasi comunicanti", in quanto, già da tempo, la corte costituzionale, con sentenza 27/07/1994, n. 353, ha deciso che: Non si ravvisa alcuna razionale giustificazione per cui, nel processo penale, l'art. 600 comma 3 c.p.p. detti, al fine della sospensione in sede

di appello della condanna al pagamento di una provvisoria per danni, una normativa diversa da quella stabilita dall'art. 283 c.p.c. nel testo introdotto dalla l. 26 novembre 1990 n. 353 per l'esecuzione di provvisorie nel processo civile; pertanto, l'art. 600 comma 3 c.p.p. è costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 cost. nella parte in cui prevede che il giudice d'appello, in sede penale possa disporre la sospensione dell'esecuzione della condanna al pagamento della provvisoria solo quando possa derivare grave ed irreparabile danno, anziché quando ricorrano gravi motivi.

Ancora, Commis. Trib. Reg. Lombardia Milano, Sez. I, 11/04/2016, n. 495 (Massima redazionale, 2016), ha ritenuto sussistere sia il *fumus boni iuris* sia il *periculum in mora*, in un "bilanciamento che deve avvenire secondo la metafora dei vasi comunicanti, ... potendo il *fumus* (o, alternativamente, il *periculum*), assumere nella valutazione un rilievo preponderante" (così pure App. Milano, Ord. 14/10/2008).

La giurisprudenza della Seconda Sezione di questa Corte (ex plurimis, ord. 28/12/2022, Pres. est. Labellarte, proc. n. 734/2022) è orientata nel senso che: *"I gravi motivi vanno individuati sia nel fumus, cioè nella rilevante probabilità della riforma della decisione appellata, a causa della manifesta erroneità delle statuizioni o per palesi errori logici o giuridici, individuati dai motivi di appello, sia nel periculum, cioè nel rischio che in conseguenza dell'esecuzione della sentenza il diritto controverso rimanga irrimediabilmente pregiudicato"* (App. Venezia, 17/02/2014, rinvenibile sul sito "Il caso.it", 2014) e detto indirizzo è da tempo seguito anche da questa Corte, che, ad esempio, ha ritenuto che: *"La sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata presuppone la contestuale ricorrenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora"* [App. (Ord.) Bari, 23/04/2004, Regione Puglia C. Soc. Case di cura riunite e altri, in Foro It., 2004, 1, 2238].

Orbene la S.C., ha stabilito che *"La sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado che il giudice d'appello, ai sensi dell'art. 283 cod. proc. civ., nel testo novellato dalla legge n. 353 del 1990 può disporre in presenza di "gravi motivi" è rimessa ad una valutazione globale d'opportunità, poichè tali motivi consistono per un verso nella delibazione sommaria della fondatezza dell'impugnazione e per altro verso nella valutazione del pregiudizio patrimoniale che il soccombente può subire (anche in relazione alla difficoltà di ottenere eventualmente la restituzione di quanto pagato) dall'esecuzione della sentenza, che può essere inibita anche parzialmente se i capi della sentenza sono separati. Ne consegue che il potere discrezionale riconosciuto al giudice d'appello dagli articoli 283 e 351 cod. proc. civ dopo la suddetta novella è più ampio di quello riconosciuto al medesimo giudice con riferimento alla sentenza impugnata con ricorso per Cassazione ovvero alla sentenza di primo grado favorevole al lavoratore o a quella di condanna relativa a rapporti di locazione, comodato e affitto d'immobili, per la sospensione dell'esecutività delle quali è rispettivamente richiesta l'esistenza di un "grave e irreparabile danno" ovvero di un "gravissimo danno" (Cass. civ., Sez. III, 25/02/2005, n. 4060).*

Tuttavia, nella valutazione della sussistenza dei requisiti necessari per l'accoglimento delle istanze di sospensione della sentenza, il fumus boni iuris ed il periculum in mora vanno considerati in un bilanciamento - continuo tra le varie questioni in disputandum per le quali è stata chiesta la sospensione - che deve avvenire secondo la metafora dei vasi comunicanti, potendo il fumus (o, alternativamente, il periculum), assumere nella valutazione un rilievo preponderante, rispetto a quello, sussistente in misura minore, dall'altro.

Invero, la formula dei "gravi e fondati motivi", contenuta nell'art. 283 c.p.c., introdotta dalla riforma del 2005, secondo la migliore dottrina (i cui autori qui non è consentito citare, per le ragioni già indicate), nel suo complesso semantico appare suscettibile di rendere più severa la delicata verifica devoluta in limine gravaminis al giudice di appello e ad avvalorare ulteriormente l'impostazione per cui prognosi di fondatezza della prospettiva di una sostanziale riforma e ponderazione dei rispettivi pregiudizi e pericula devono avvenire entrambe e, all'occorrenza, bilanciarsi secondo la metafora dei "vasi comunicanti".

Orbene, nella specie, pur volendo ritenere sussistente, il periculum in mora, costituito dall'elevato importo oggetto di condanna, detto requisito è da ritenersi recessivo, rispetto all'assenza del fumus boni iuris, che assume carattere preponderante.

Il nuovo assetto, in vigore successivamente al 28.3.2023, fornisce la risposta pratica e precettiva al principio di delega di cui al comma 8, lett. f), n. 1), dell'unico articolo della legge delega, che chiedeva al legislatore delegato di circoscrivere la concessione della sospensiva ad ipotesi realmente eccezionali, con la previsione che essa venisse disposta "sulla base di un giudizio prognostico di manifesta fondatezza dell'impugnazione o, alternativamente, sulla base di un grave ed irreparabile pregiudizio derivante dalla sentenza anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti quando la sentenza contiene la condanna al pagamento di una somma di danaro".

Da qui la previsione per cui la sospensione può essere data "se l'impugnazione appare manifestamente fondata o se dall'esecuzione della sentenza può derivare un pregiudizio grave ed irreparabile".

Sono nette le differenze rispetto alla precedente disciplina: è da un lato mutato il peso specifico (*recte*, il rigore) dei requisiti richiesti per l'ottenimento della misura (il *fumus boni iuris* cede il passo alla manifesta fondatezza del gravame; il *periculum in mora* arretra al cospetto del rischio del pregiudizio grave ed irreparabile); dall'altro, non è più richiesta la contestuale ricorrenza di entrambi i requisiti (simboleggiata dall'uso dell'aggiuntiva "e"), essendo i nuovi alternativi fra loro (come si evince dall'uso della disgiuntiva "o").

Il giudizio sulla manifesta fondatezza dell'impugnazione presuppone una valutazione sul merito dell'impugnazione, analogamente a quel che richiede l'art. 348-bis nell'ipotesi di manifesta infondatezza, ben lungi dalle valutazioni "prima facie" caratterizzanti il precedente sistema.

Dal giudizio meramente probabilistico sotteso alla valutazione sul *fumus boni iuris*, si passa al giudizio prognostico di manifesta fondatezza dell'impugnazione.

Sotto questo aspetto la misura si discosta significativamente dallo schema delle misure cautelari in senso proprio, nelle quali i due requisiti predetti devono necessariamente coesistere.

Il requisito del "*pregiudizio grave e irreparabile*", che può, in via alternativa giustificare l'adozione della misura, è stato mutuato dall'art. 373 c.p.c., che regola la sospensione dell'esecuzione della sentenza in pendenza di ricorso per cassazione.

La sospensione è subordinata alla ricorrenza di un presupposto molto più severo del *periculum in mora*, dal momento che diviene onere per l'istante dimostrare che il pregiudizio che potrebbe derivare dalla provvisoria esecuzione della sentenza sarebbe al contempo grave ed irreparabile.

La gravità e l'irreparabilità non devono essere apprezzate solo da un punto di vista strettamente economico, nel senso che la mera maggiore onerosità di un danno non può, per sé sola, giustificare l'adozione della misura. Piuttosto, occorre che si prefigurino un pericolo di pregiudizio non reintegrabile, o difficilmente reintegrabile, o non completamente reintegrabile, neppure per equivalente.

Riecheggia il "*gravissimo danno*" ex art. 431, co. 3, c.p.c. ed art. 447-bis, ult. co., c.p.c..

Sul punto potrebbe attingersi dalla casistica sull'art. 700 c.p.c., proprio in tema di irreparabilità del danno, o sull'art. 373 c.p.c..

Un breve approfondimento merita la previsione per cui la misura inibitoria può essere concessa "*pur quando la condanna ha ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti*".

Attesa la conservazione del richiamo al pericolo di insolvenza di una parte (che sembra essere una delle forme in cui può manifestarsi il pericolo di pregiudizio grave e irreparabile), si potrà certamente chiedere l'inibitoria in caso di condanna dell'appellante al pagamento di somma di danaro a vantaggio di un soggetto che, in ragione della sua incapienza e di precedenti tentativi di dispersione o di occultamento del patrimonio, non offra alcuna garanzia di rimborso in ipotesi di accoglimento dell'impugnazione.

A ben vedere, l'uso dell'espressione "*pur quando*" potrà consentire di evitare possibili interpretazioni restrittive che avrebbero potuto limitare la rilevanza del rischio di insolvenza alle sole condanne aventi ad oggetto una somma di danaro. Ciò perché il pregiudizio grave e irreparabile su cui si fonda l'inibitoria può derivare non solo dall'esecuzione di sentenze di condanna al pagamento di una somma di danaro, ma anche dall'esecuzione di una condanna ad un *facere* o ad un *pati*, da cui anche può venire in rilievo la possibilità di insolvenza di una delle parti (si pensi, ad esempio,

all'ipotesi di ordine di demolizione di un'opera nel caso in cui il creditore non dia garanzie sul suo ripristino in caso di riforma della decisione).

Al secondo comma, concretizzando il principio di delega di cui al n. 2, lett. f), co. 8, dell'unico articolo della legge delega, con cui era stato chiesto di prevedere che l'istanza di sospensione potesse essere *“proposta o riproposta nel corso del giudizio di appello, anche con ricorso autonomo, a condizione che il ricorrente indichi, a pena di inammissibilità, gli specifici elementi sopravvenuti dopo la proposizione dell'impugnazione”*, si dispone quanto segue:

“l'istanza di cui al primo comma può essere proposta o riproposta nel corso del giudizio di appello se si verificano mutamenti nelle circostanze, che devono essere specificamente indicati nel ricorso, a pena di inammissibilità”.

L'uso dell'espressione *“mutamenti nelle circostanze”* rimanda al rito cautelare uniforme, in particolare ai *“mutamenti nelle circostanze”* richiamati all'art. 669-septies c.p.c. (*“provvedimento negativo”*) e all'art. 669-decies c.p.c. (*“revoca e modifica”*), ovvero ai *“mutamenti nelle circostanze”*, che possono determinare la revoca o modifica di alcuni provvedimenti in materia di separazione o divorzio (artt. 708, 710 c.p.c., 9 della legge n. 898 del 1970, come applicati, ovviamente, sino ad ora, ma ora abrogati o profondamente modificati dal d.l. 149/2022).

Ciò dà la possibilità di attingere dalla giurisprudenza formatasi in materia cautelare, con riferimento – ad esempio – ai fatti preesistenti ma non allegati o ai fatti assolutamente nuovi, naturalmente nei limiti della cognizione circoscritta tipica del grado di appello.

Nella nozione di *“mutamenti nelle circostanze”* va fatto rientrare anche lo *ius superveniens*, e quindi la nuova norma che sia immediatamente applicabile al caso concreto, nonché la sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità (che, com'è noto, dispiega efficacia retroattiva rispetto ai rapporti non ancora esauriti) di una disposizione legislativa posta a fondamento della prima pronuncia cautelare.

Il terzo comma è riproduttivo del secondo comma in vigore per i procedimenti instaurati fino al 28.2.2023, che fu inserito dalla l. n. 183/2011 al fine di disincentivare richieste di inibitoria pretestuose. Questa funzione è certamente accentuata a seguito dell'entrata in vigore della riforma, attesa la già esaminata possibilità di riproposizione dell'istanza di sospensione.

L'ammenda è sempre data con provvedimento *“non impugnabile”* ma *“revocabile con la sentenza che definisce il giudizio”*.

La differenza tra il nuovo regime e il precedente sta nella previsione che il pagamento della pena pecuniaria debba essere disposto in favore della cassa delle ammende.

I giudici di legittimità hanno precisato che il provvedimento di irrogazione della sanzione ex art. 283 c.p.c. *“non è ricorribile per cassazione, nemmeno ai sensi dell'art. 111*

Cost., trattandosi di provvedimento che non riveste simultaneamente i caratteri della decisorietà e della definitività e, pertanto, non idoneo ad acquistare autorità di giudicato, essendo revocabile con la sentenza che definisce il giudizio d'impugnazione" (Cass. civ., sez. VI, 17.7.2019, n. 19247).

Le modifiche dell'art 351 c.p.c., attenendo detta disposizione agli aspetti più strettamente processuali dell'istanza inibitoria, sono naturale conseguenza, oltre che delle modifiche apportate all'art. 283 c.p.c., anche delle innovazioni rappresentate dalla istituzione della figura del "consigliere istruttore" e dalle modifiche sulla fase decisoria.

La norma prevede che il presidente del collegio o il tribunale, con decreto in calce al ricorso, ordina la comparizione delle parti in camera di consiglio, rispettivamente, davanti all'istruttore o davanti a sé.

La formulazione è assai infelice, atteso che, lessicalmente la locuzione "davanti a sé", è riferita al "Presidente", mentre, non può che essere, invece, intesa nel senso che, le parti debbano comparire davanti al collegio, e non già davanti al Presidente, e ciò perché la norma stabilisce che davanti alla corte di appello, i provvedimenti sull'esecuzione provvisoria sono adottati con ordinanza collegiale.

La norma, poi, stabilisce che, se nominato, l'istruttore, sentite le parti, riferisce al collegio.

Tale previsione implica necessariamente che, rispetto a quanto avveniva prima della riforma qui in esame, l'istruttore deve riferire al collegio, per la deliberazione dell'istanza, in una data diversa da quella in cui si è riservato di rimettere gli atti al collegio, nell'ipotesi in cui l'istruttore ed il collegio tengano udienza in giorni diversi.

Ciò rende farraginoso il procedimento, considerando che i provvedimenti in esame sono, per definizione, urgenti, sì che, mentre oggi, il collegio può emettere la decisione sull'inibitoria il giorno stesso della riserva, col nuovo assetto, possono passare anche dei giorni tra l'audizione delle parti davanti all'istruttore, e la camera di consiglio del collegio.

La norma, ancora, stabilisce che, con lo stesso decreto, se ricorrono giusti motivi di urgenza, il Presidente del Collegio può disporre provvisoriamente l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza; in tal caso, con l'ordinanza non impugnabile pronunciata all'esito dell'udienza in camera di consiglio il collegio o il tribunale conferma, modifica o revoca il decreto con ordinanza non impugnabile.

L'ordinanza resa ai sensi degli artt. 283-351 c.p.c. resta non impugnabile, come da integrazione apportata dalla l. 12.11.2011, n. 183, al fine di eliminare ogni dubbio circa la reclamabilità del provvedimento ex art. 669-terdecies c.p.c.

Resta ferma la possibilità di chiedere, con separato ricorso, che la decisione sull'istanza sia anticipata rispetto all'udienza di comparizione.

In questo caso, il presidente, con decreto, fissa la comparizione delle parti in camera di consiglio dinanzi al collegio (per i motivi già detti), sé o dinanzi all'istruttore (se nominato), il quale deve, poi, riferire al collegio. Col medesimo decreto può disporre *inaudita altera parte* la sospensione immediata dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza; in tale ipotesi, all'esito della comparizione delle parti, il provvedimento potrà essere, sempre con ordinanza non impugnabile, confermato, modificato o revocato.

Questa modifica è intervenuta in risposta al principio di delega di cui al comma 8, lett. m), dell'unico articolo della legge di delega che, con l'obiettivo di liberare i magistrati dai compiti connessi alla partecipazione alle udienze, ha chiesto prevedersi *“che per la trattazione del procedimento sull'esecuzione provvisoria il presidente del collegio, fermi i poteri di sospensione immediata previsti dall'art. 351, terzo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile, designa il consigliere istruttore e ordina la comparizione delle parti davanti al predetto consigliere e prevedere che, sentite le parti, il consigliere istruttore riferisce al collegio per l'adozione dei provvedimenti sull'esecuzione provvisoria”*.

Le modifiche apportate al quarto comma sono di mero coordinamento con le novità determinate dall'introduzione della figura del consigliere istruttore.

La norma già prevedeva che, ove ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice, all'esito della decisione sulla sospensiva, potesse disporre la discussione orale o rinviare per la decisione.

Per il sol caso in cui l'udienza di discussione sull'inibitoria si sia tenuta dinanzi all'istruttore, è stato previsto che il collegio, con l'ordinanza con cui adotta i provvedimenti sull'esecuzione provvisoria, ove ritenga la causa matura per la decisione, fissi dinanzi a sé l'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale con assegnazione di un termine per note conclusionali.

N.B.: Si fa presente che gli orientamenti giurisprudenziali ivi riportati sono meramente indicativi e, pertanto, non vincolanti ai fini della decisione.

Scheda redatta a cura dei funzionari dell'Ufficio per il Processo, addetti alla Seconda Sezione: dottori/dottoresse: Maria Chiara De Luca, Elena Latronico, Palmo Matarrese, Elisabetta Palumbo e Michele Pistillo, coordinati dal Presidente, dott. Filippo Labellarte.

Scheda aggiornata in data 6 marzo 2023